

Estensione della mediazione alle controversie della Pubblica Amministrazione

La Pubblica Amministrazione può essere parte di un giudizio al pari di un privato, quando non agisce in virtù di un potere autoritativo.

Conseguentemente, la mancata partecipazione della Pubblica Amministrazione alla proposta conciliativa/transattiva del giudice, formulata ai sensi dell'art. 185-*bis* del codice di procedura civile, può dar luogo ad un danno erariale.

La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica rimane sempre personale e limitata ai soli fatti o omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l'insindacabilità delle scelte discrezionali ma secondo una valutazione *ex ante* (ossia nella stessa condizione e situazione in cui fu effettuata la scelta di optare per una transazione o di proseguire il giudizio).

Conseguentemente dovrà essere valutato se la decisione sul rapporto giuridico degenerato in conflitto sia:

- 1) di merito (perciò discrezionale e, dunque, insindacabile);
- 2) non irragionevole, irrazionale od illogica;
- 3) non estranea alle finalità e alle metodologie dell'ente pubblico;
- 4) supportata da adeguate ed oggettive valutazioni tecnico-giuridiche.

Entro questi limiti, anche la Pubblica Amministrazione risulta soggetta alla procedura di mediazione.

La circolare n. 9/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica traccia delle linee guida in materia di mediazione civile e commerciale e sottolinea che la disciplina non si estende alla materia fiscale, doganale e amministrativa, né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri e che, pertanto, rientrano nel novero delle controversie disciplinate dal d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 le controversie sulla responsabilità della Pubblica Amministrazione per atti di natura non autoritativa, intese come quelle controversie tra privati e pubbliche amministrazioni che agiscono "*iure privatorum*" (cioè come soggetti di diritto privato).

Davanti all'Organismo di Mediazione il potere di rappresentanza e di sottoscrizione della proposta di conciliazione spetta al dirigente dell'ufficio competente sulla materia o ad altro dirigente delegato.

Nella procedura di mediazione, l'Avvocatura dello Stato svolge esclusivamente una funzione consultiva: l'amministrazione potrà formulare una richiesta di parere all'Avvocatura dello Stato esponendo le sue valutazioni sulla controversia.

A garanzia del principio di economicità le pubbliche amministrazioni dovranno scegliere l'organismo di mediazione che comporti minori oneri.